



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg.ri magistrati:

Dott. Antonio Galeota	Presidente f.f. es.
Dott. Giuseppa Maneggio	Consigliere .
Dott.ssa Giuseppina Maio	Consigliere
Dott. Marco Smiroldo	Consigliere
Dott.ssa Patrizia Ferrari	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui seguenti appelli in materia di responsabilità:

n. **52168/IIIC/A**, notificato alla Procura Generale in data 13 aprile 2017 e depositato presso la Segreteria dell'Ufficio del Ruolo Generale dei giudizi d'appello della Corte dei conti in data 27 aprile 2017, proposto dal dott. **Domenico CONCILIO** (C.F. CNCDNC53R06F839F), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto d'appello, dall'avvocato Luca Rubinacci (RBNLCU73R04F839U), ed elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia, n. 15 (fax n. 081/0320389, P.E.C.: lucarubinacci@legpecit);

n. **52283/IIIC/A**, notificato alla Procura Generale in data 13 aprile 2017 e depositato presso la Segreteria dell'Ufficio del Ruolo Generale dei giudizi d'appello della Corte dei conti in data 11 maggio 2017, proposto dall'Ing. **Lorenzo CATAPANO**, (c.f.: CTP LNZ 50A07

F839P), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine all'atto d'appello, dall'avv. Antonio Nardone (c.f.: NRD NTN 65E28 F839A), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso Alfredo Placidi (pec: antonionardone@avvocafinapoli.legalmail.it; fax: 081.2481361);

n. **52284/IIIC/A**, notificato alla Procura Generale in data 14 aprile 2017 e depositato presso la Segreteria dell'Ufficio del Ruolo Generale dei giudizi d'appello della Corte dei conti in data 11 maggio 2017, proposto dal dott. **Mario TURSI**, (c.f.: TRS MRA 36T03 F839P), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Ceceri (c.f. CCR GPP 67L07 B963N; pec: giuseppexeceri@avvocatismcv.it; fax. n. 081-2481361) con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso Alfredo Placidi;

n. **52293/IIIC/A**, notificato alla Procura Generale in data 14 aprile 2017 e depositato presso la Segreteria dell'Ufficio del Ruolo Generale dei giudizi d'appello della Corte dei conti in data 11 maggio 2017, proposto dal dott. **Pasquale CORCIONE**, (c.f.: CRC PQL 53M23 F839U), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Ceceri (c.f. CCR GPP

67L07 B963N; pec: giuseppe.ceceri@avvocatismcv.it; fax, n. 081-2481361) con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 2, presso Alfredo Placidi;

n. **52304/IIIC/A**, notificato alla Procura Generale in data 4 maggio 2017 e depositato presso la Segreteria dell'Ufficio del Ruolo

Generale dei giudizi d'appello della Corte dei conti in data 17 maggio 2017, proposto dall'arch. **Gennaro PIEZZO** (C.F.: P ZGNR53B15G902A), difeso e rappresentato giusta procura a margine dell'atto di appello, dall'Avv. Pierpaolo Ardolino (RDLPPL66P02F839R) e con medesimo elettivamente domiciliato in Roma alla via Federico Cesi n. 72 presso lo studio legale dell'Avv. Achille Buonafede (pec pierpaolo.ardolino@pecavvocatinola.it, tel. Fax 081661168)

avverso

la sentenza n. 697/2016 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, depositata in data 27 dicembre 2016 e notificata il 14 febbraio al dott. Domenico Concilio, il 15 febbraio 2016 al dr. Mario Tursi, al dr. Pasquale Corcione, all'Ing. Lorenzo Catapano e il 17 marzo 2017 a Michela Piezzo, figlia di Gennaro Piezzo.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2019, con l'assistenza del segretario, sig.ra Lucia Bianco, il relatore, Cons. Antonio Galeota, nonché l'avv. Luca Rubinacci per il sig. Concilio, l'avv. Antonio Nardone per il sig. Catapano, l'avv. Attilio Taverniti, delegato dall'avv. Ceceri, per il sig. Tursi e per il sig. Corcione, l'avv. Pierpaolo Ardolino per il sig. Piezzo e per la Procura Generale il VPG Alessandra Pomponio;

esaminati gli atti

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la

Campania ha condannato al pagamento, in favore dell'ASL Na 1, il Sig. CATAPANO Lorenzo - responsabile del servizio tecnico patrimoniale della ASL Na 1 dal 05.12.2001 al 01.10.10 - dell'importo complessivo di euro 159.327,68, il Sig. CORCIONE Pasquale - Direttore Amministrativo dell'ASL Na 1 dal 19.02.2004 al 16.06.2008- dell'importo complessivo di euro 9.298,5, il Sig. TURSI Mario - Direttore Generale dal 01.09.2005 al 09.03.2008 - dell'importo complessivo di euro 9.298,5, il Sig. CONCILIO Domenico - Direttore della UOC Affari Generali dell'ASL Na 1- dell'importo complessivo di euro 25.000,00 (mancata messa a reddito dell'immobile in Napoli alla via Tasso n.254, angolo Via Maria Cristina di Savoia- piano terra, -lato dx), il Sig. PIEZZO Gennaro - direttore dei lavori in appalto concesso dalla ASL per il risanamento e la manutenzione straordinaria di un appartamento di proprietà dell'Ente - dell'importo complessivo di euro 60.000,00 (lodo arbitrale relativo all'immobile in Napoli alla via Tasso n.254, angolo Via Maria Cristina di Savoia- Appartamento piano primo).

La Procura Regionale per la Campania, attivatasi a seguito della segnalazione della stessa ASL NA1 aveva citato in giudizio i soggetti sopra indicati, (assieme alla Romeo Gestioni S.p.A. e al sig. Achille Coppola) per euro 1.185.807,67, ovvero, in via gradata, euro 1.050.643,12, in relazione a plurime vicende di gestione di talune unità immobiliari di proprietà dell'Ente. La predetta gestione era stata affidata in concessione dall'ASL NA 1 alla soc. ROMEO Immobiliare S.p.A., con contratto del 16.04.04, dall'1.1.2004 al

15.12.2005, con subentro dell'ASL al Comune di Napoli nella convenzione già esistente con la società Romeo stipulata nel 1998. Il contratto in questione era stato poi tacitamente prorogato fino al recesso unilaterale operato dalla ROMEO Immobiliare nel maggio 2013. Il medesimo contratto aveva attribuito alla concessionaria ogni potere necessario a garantire l'efficace gestione del patrimonio immobiliare trasferito all'ASL NA 1, ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale Campania 03.11.1994, n. 32.

Le contestazioni della Procura avevano riguardato poste di danno emerse in relazione alle vicende concernenti una serie di immobili e precisamente:

a) Bar/bouvette all'interno del presidio ospedaliero sanitario "S. Giovanni Bosco" di Napoli per la mancata riscossione per sei anni, fin dal 01.01.2004, dei canoni locatizi di cui al contratto di locazione del locale destinato ad esercizio commerciale, come confermato dalle indagini della GdF. L'immobile in parola era stato concesso in locazione al Signor DE ROSA Teodoro, con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate con canone mensile fissato in Euro 3.105,39, rivalutabile, su richiesta dell'ASL nella misura del 75% della variazione dell'indice FOI dell'ISTAT. Era, altresì, previsto nel contratto l'obbligo in capo al locatario di provvedere, nelle more della definitiva installazione di autonomi contatori, al posizionamento di contatori in "sottolettura" per le utenze idrica ed elettrica al fine di rimborsare, con importi da corrispondere oltre al canone di locazione fissato, i relativi consumi all'ASL Napoli 1 Centro. Il contratto in

argomento era stato, poi, volturato, con espressa dichiarazione, ai sensi dell'art. 1408 cc, di non liberare il cedente dalle obbligazioni assunte, alla Società DEA S.r.l. con delibera del 20 aprile 2005 dell'allora direttore generale, Angelo MONTEMARANO, trasmessa, seppur con notevole ritardo, per tutti gli adempimenti di competenza, tra l'altro, anche alla predetta ROMEO gestioni S.p.A., il 10.03.2006. Quest'ultima trasmetteva gli atti di costituzione in mora per tutti i canoni dovuti dal 01/2004 al 11/2011 al sig. DE ROSA Teodoro, non più locatario, anziché alla controparte, DEA S.r.l., società cessionaria del contratto in parola fin dall'aprile del 2005. Successivamente il 22.05.12, la suddetta ROMEO Gestioni S.p.A. attivava azione legale di sfratto per morosità nei confronti del Sig. DE ROSA Teodoro, ancora una volta ignorando la avvenuta volturazione del contratto in parola.

b) Immobile in Napoli al Vicolo I Gravina n. 8, scala u, piano 2, int. 3 per la mancata riscossione dei canoni di locazione. L'immobile, che aveva destinazione d'uso per attività di studio professionale, era stato assegnato dal 05.07.2002 al Signor BOCCUTI Giuseppe con decreto sindacale del Comune di Napoli n. 836 del 05.07.2002, decreto trasmesso con nota del 09.10.2003 alla Romeo Gestioni S.p.A. per la stipula del relativo contratto di locazione. Nelle more, con decorrenza dall'anno 2004, l'immobile era stato trasferito, con decreti del Presidente della Regione Campania nella disponibilità della ASL NA 1. La Romeo Gestioni, quale concessionaria della suddetta ASL, solo con nota del 19.10.2010 aveva convocato il

predetto locatario, Sig. BOCCUTI Giuseppe, onde procedere alla stipula del contratto di locazione non ancora formalizzato, contestualmente chiedendo il pagamento del canone, fino ad allora omesso, per il periodo dal 01/2004 – 31/12/2009, per un importo di euro 26.209,44 e in considerazione della condotta inadempiente del locatario, la Romeo in data 21.06.2012 aveva attivato azione legale (ancora pendente) per il recupero della morosità e dell'immobile nei confronti dell'attuale occupante moroso e senza titolo.

c) Immobili in Napoli al Vico Consolazione n. 5 piano terra, e n. 13/a piano terra. Anche in tal caso trattasi di unità immobiliari trasferite nella proprietà della ASL NA 1 con decorrenza dall'anno 2004. Da pari data risultano occupati, senza titolo, dalla sig.ra SOMMA Fortuna, che non ha mai versato la indennità di occupazione dovuta ex lege. Con decorrenza dal 06.05.2009 l'unità immobiliare sita in Vico Consolazione, n. 5, è stata lasciata libera dalla suddetta occupante. Solo in data 19.04.2010, la predetta ROMEO Gestioni, ha conferito, per conto della ASL Napoli 1 Centro, mandato ad litem, all'Avv. Luca SALTALAMACCHIA, per attivare azione legale contro la sig.ra SOMMA Fortuna al fine di ottenere il rilascio dell'immobile ubicato in Napoli al Vico Consolazione n. 13/A, piano terra, ed il pagamento della relativa indennità di occupazione, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile ubicato in Napoli al Vico Consolazione n. 5, piano terra, occupato sino al 06.05.2009. Il giudizio è a tutt'oggi pendente.

d) Immobile in Napoli alla Via Tasso n. 254, trasferito dalla

Regione Campania in proprietà della ASL Na 1 con decorrenza dall'anno 2004. Trattasi, più in particolare, di un immobile articolato su 4 piani, 3 fuori terra ed 1 interrato, di cui è stata rinvenuta copia dei relativi contratti di locazione, in quanto probabilmente mai formalizzati. La ASL Na 1, con nota del 13.02.2005 a firma dell'allora dirigente del servizio tecnico patrimoniale, dott. Lorenzo CATAPANO, e direttore generale, Prof. Mario TURSI e, come sembrerebbe doversi desumere dai cenni operati nella documentazione in atti, anche con precedente nota n. 916 del 06.10.2004, di cui però non se ne è rinvenuta copia, aveva fornito chiare direttive alla Società Romeo Gestioni S.p.A. nel senso di disdire tutti i contratti degli immobili ad uso abitativo in parola al fine precipuo di "concordare nuovi prezzi e condizioni". Con successiva nota 09.03.2006, a firma dei medesimi soggetti, aveva, altresì, invitato la ROMEO Gestioni ad adeguare i canoni di locazione previsti per tutte le unità immobiliare di cui al suddetto immobile sito in via Tasso, ai parametri economici medi dell'OMI. Con nota, infine, del 14.03.2006, pur sempre a firma del medesimo CATAPANO veniva confermata la volontà di non rinnovare, alla naturale scadenza, tra gli altri, i contratti relativi all'immobile in parola. Tali direttive non sono state compiutamente eseguite dalla concessionaria ROMEO Gestioni. In particolare :

d1) Locale seminterrato ed appartamento al piano terra, lato sx, locato da prima del 2004 al sig. CANGI Bruno. La ROMEO gestioni si è, in pratica, limitata ad inviare formale disdetta del contratto (mai formalizzato) in data 10.04.2006, con invito a lasciare libero

l'immobile entro il 30.05.2008. Alla stessa, infatti, non era stato, poi, dato alcun seguito concreto, tant'è che ad oggi non risulta neppure attivato alcun giudizio a tal fine. Rileva solo una nota, datata 06.03.2012, con la quale, dopo 6 anni dalla suddetta formale disdetta, la ROMEO gestioni, senza nemmeno fare cenno alla richiamata disdetta, metteva in mora il suddetto sig. CANGI per tutti i canoni a quella data non corrisposti. L'aggiornamento dei canoni locatizi effettuato dalla Romeo gestioni non era stato eseguito con la corretta applicazione dei valori OMI.

d2) Appartamento piano terra, lato dx, concesso in comodato d'uso gratuito per 6 anni, con decorrenza dal 06.2004, all'Associazione "Mondo Amico", ONLUS della Parrocchia della SS. Trinità di via Tasso. Alla scadenza del relativo contratto, l'ASL si era impegnata a stipulare un contratto di locazione, previo consenso della predetta ONLUS, nel rispetto delle condizioni normative vigenti a quella data. Solo in data 20.11.13, poi, con nota a firma del predetto direttore della UOC/Affari Generali, è stata inoltrata comunicazione formale alla suddetta associazione ONLUS Mondo amico, con la quale, nell'individuare, erroneamente, la data di scadenza del suddetto contratto di comodato nel 21.02.2012, anziché 21.06.2010, come evincibile dalla semplice lettura del predetto contratto, si è manifestata la volontà di non rinnovare lo stesso, nel contempo invitando ad abbandonare i locali. Allo stato il contratto di comodato non è stato né rinnovato né stipulato in altra forma e l'immobile in parola risulta, giusta nota della ASL Napoli 1

Centro n. 4634 del 21.11.2013, inutilizzato.

d3) Appartamento piano primo, essendo destinato a futura sede di rappresentanza, in data 11.04.2006 venivano affidati lavori di ristrutturazione all'ATI - PMS Costruzioni Generali s.r.l. e Tecnireco S.r.l. - per l'importo complessivo di € 273.454,79 oltre IVA. Nel corso della esecuzione dei suddetti lavori, a causa di controversie insorte tra le parti, la predetta ATI ha notificato alla ASL il 12 giugno 2007, atto di accesso a giudizio arbitrale, con richiesta, tra l'altro, di risoluzione del contratto. Con lodo arbitrale, n 77/10, depositato in data 4.06.2010, riconosciuto il grave inadempimento della suddetta ASL, si è dichiarato risolto il contratto e si è condannata la stessa, tra l'altro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di complessivi euro 205.321,51. Il suddetto lodo non è stato impugnato. L'immobile in parola, con decorrenza dal giugno del 2010 risulta inutilizzato ed in stato di abbandono.

d4) Appartamento piano secondo, lato sx, locato al sig. ANGELINO Gianmario già da prima del 01.01.2004. La ROMEO gestioni ha inoltrato formale disdetta del contratto di locazione (mai formalizzato) in data 27.04.2006, ed in data 05.06.2006 ha invitato il suddetto locatario a lasciare libero l'immobile entro il 12.09.2007. Anche in tal caso, però, al suddetto invito, non ha, poi, fatto seguito alcuna attività finalizzata alla concreta attuazione, tant'è che, ad oggi, il predetto locatario continua ad occupare l'immobile in parola, così come l'aggiornamento apportato dalla Romeo Gestioni non è stato eseguito con la corretta applicazione dei predetti valori OMI.

d5) Appartamento piano secondo, lato DX, locato al sig. BARBIERO Guglielmo già in data antecedente all'1.01.2004. Allo stesso è stata inviata dalla ROMEO Gestioni, disdetta datata 12.01.2005, cui ha, poi, fatto seguito anche espresso diniego al rinnovo le contratto con l'invito a lasciare libero l'immobile entro 10 gg. Anche in tal caso, al suddetto invito non ha, poi, fatto seguito alcuna attività finalizzata alla concreta attuazione dello stesso, tant'è che ad oggi il predetto locatario continua ad occupare l'immobile in parola, corrispondendo un canone mensile non aggiornato ai valori OMI.

La Procura contabile contestualmente all'invito a dedurre inoltrava anche istanza di sequestro cautelare ante causam, limitatamente a talune delle fattispecie di danno pubblico sopra descritte nei confronti della ROMEO GESTIONI S.p.A. e dell'ing. Lorenzo CATAPANO, sequestro autorizzato con decreto presidenziale del 25 settembre 2014, parzialmente confermato con ordinanza del giudice designato n. 100/2015 (fino alla concorrenza di euro 185.170,32 complessivi per la soc. Romeo Gestioni S.p.A. e fino alla concorrenza di euro 147.676,26 complessivi per il Sig. Catapano), definitivamente confermato per il rigetto del reclamo con ordinanza n.153/2015.

La Sezione Giurisdizionale per la Campania, rigettate le richieste ed eccezioni preliminari e pregiudiziali, tranne quella di inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti della società Romeo Gestioni S.p.A. (per mancata audizione della stessa in sede pre-

processuale) che è stata accolta, condannava gli odierni appellanti al pagamento, in favore dell'ASL Na 1, delle somme sopra indicate (assolvendo altri soggetti), tenendo altresì conto della quota di danno astrattamente riconducibile alla società Romeo nonché ai vertici aziendali in carica in epoca successiva alla cessazione della carica degli odierni appellanti.

Avverso la sentenza n. 697/2016 hanno proposto appello Domenico Concilio, Lorenzo Catapano, Mario Tursi, Pasquale Corcione e Gennaro Piezzo, ciascuno (meno l'appellante Tursi) ulteriormente argomentando con successive memorie i motivi di appello che di seguito si evidenziano.

A) Il dott. **Domenico Concilio**, Direttore della UOC Affari Generali dell'ASL Na 1, ha presentato appello per i seguenti motivi:

1) Genericità dell'atto di citazione e omesso riscontro in ordine alle controdeduzioni all'invito a dedurre.

2) Assenza dell'elemento oggettivo e contraddizione dell'impianto accusatorio. La Asl Na 1, difatti, con delibera n. 109 del 1° febbraio 2006, aveva provveduto ad individuare, nell'ambito dei beni a reddito, quelli da destinare ad attività indispensabili per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (attività assistenziale e/o attività tecniche e amministrative). Nello specifico, la predetta delibera aveva impresso e ribadito la destinazione sanitaria degli immobili riportati nell'elenco ad essa allegato, nel quale risultano inseriti i cespiti di via Tasso, n. 254. Il danno contestato, tuttavia, è quello rappresentato dai canoni che sarebbe

risultato altrimenti possibile ritrarre in caso di utilizzo produttivo, (quest'ultimo invero già previsto nel contratto di comodato del 21.6.2004) per il periodo successivo alla relativa scadenza: ma quell'immobile non doveva più essere utilizzato per produrre reddito e, dunque, non era e non è predicabile la produzione di alcun danno erariale. Il danno contestato al dott. Concilio deriverebbe, più specificamente, solo dalla mancata percezione dei redditi che si sarebbero potuti ottenere dando seguito alla procedura di interpello di cui all'art. 3 del contratto di comodato d'uso in corso con l'associazione Mondo Amico. Ma tale danno sarebbe inconfigurabile in quanto l'art. 3 prevedeva che alla scadenza, la Asl si impegnava a sottoscrivere con l'Associazione, se interessata, un contratto di locazione per il periodo successivo alle condizioni normative che sarebbero risultate vigenti alla data di definizione del contratto stesso, ma la predetta associazione non era in alcun modo interessata alla conversione del rapporto in locazione, tanto da avere spontaneamente abbandonato i locali.

3) Assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave in quanto l'interessato aveva rivestito, sino al maggio 2013, la carica di Direttore della UOC Affari Generali e del Dipartimento Affari Generali e Gestione Risorse Umane e solo con disposizione n. 3015 del 18 maggio 2013 era stata trasferita la gestione amministrativa del patrimonio aziendale a tale Servizio, con trasferimento a quest'ultimo della relativa documentazione in precedenza in possesso del Servizio tecnico patrimoniale, ovvero consegnata dalla

Romeo Gestioni all'atto della defezione dalla gestione del servizio, potendo, dunque, procedere solo allora all'esame nonché alla risoluzione della problematica in parola; il Direttore del Servizio Tecnico, successivamente alla prima e isolata comunicazione di questi del 30 maggio 2011, inoltrava direttamente al Commissario Straordinario p.t. dell'azienda le necessarie comunicazioni per la definizione del contratto di locazione per l'unità immobiliare in esame; non sarebbe vero che il nuovo Commissario Straordinario non fosse stato portato a conoscenza della vicenda poiché, come detto, di ciò era stato notiziato dall'arch. Napolano con nota prot. 937 del 28 ottobre 2011; se il dott. Concilio avesse avuto realmente un dovere di iniziativa in ordine alla corretta gestione del patrimonio immobiliare indipendentemente da uno specifico atto di preposizione (come detto risalente solo al maggio del 2013), allora gli sarebbe dovuta essere attribuita la responsabilità per i danni prodotti in relazione a tutti i cespiti di cui si controverte (in ciò si mostra, dunque, tutta la fragilità dell'impianto accusatorio); per quanto di conoscenza del dott. Concilio, la gestione del patrimonio immobiliare, fino alla scadenza della relativa convenzione (risalente al maggio 2013), era stata attribuita alla Romeo Gestioni (non a caso reputata responsabile dalla Procura del danno prodotto a tutti gli altri immobili), per cui davvero si stenta a comprendere quale addebito potesse mai muoversi all'odierno appellante; la Procura pur attribuendogli una responsabilità a partire dal momento in cui il direttore del Servizio Tecnico Patrimoniale gli segnalò la vicenda a

maggio del 2011, gli è stato imputato una quota di danno, in concorso con l'ing. Catapano, a partire dalla data di scadenza del comodato, risalente al 20 giugno 2010.

Il Giudice di prime cure, pur dando atto della errata prospettazione in ordine al periodo di mancato utilizzo del bene imputabile all'odierno appellante -tanto da ridurre la condanna ad € 25.000 rispetto ai circa 41.000 richiesti dalla Procura - ha motivato le proprie conclusioni sul convincimento, errato in punto di fatto, che il commissario straordinario succeduto al dott. Mario Vasco non fosse stato portato a conoscenza della vicenda. Invece con la nota prot. 937 del 28 ottobre 2011, indirizzata anche al Commissario Straordinario per il tramite del Responsabile Ufficio di Gabinetto, l'arch. Napolano rilevava che "Con precedenti note prot. 1055 del 04.11.2010, prot. 4273/11 e prot. 546/11 trasmesse al Commissario Straordinario è stato rappresentato la necessità di delegare lo scrivente Dirigente o altro Dirigente alla sottoscrizione dei contratti di locazione per gli immobili a reddito. In merito si evidenzia che ad oggi l'accumularsi di istruttorie predisposte dalla società di gestione del patrimonio, non consente la regolarizzazione e il perfezionamento dei contratti".

Il dott. Concilio, con la nota prot. 4273 del 30 maggio 2011, non avendo alcuna competenza al riguardo, trasmetteva "per le necessarie valutazioni" la documentazione relativa alla richiesta di predisposizione del contratto di locazione per l'unità immobiliare di via Tasso 254, già concessa in comodato d'uso all'Associazione

ONLUS Mondo Amico.

Dunque, il dott. Maurizio Scoppa - che, qualche tempo dopo, era succeduto al Dott. Vasco, era stato portato a conoscenza dell'intera vicenda e spettava, dunque, a quest'ultimo assumere iniziative al riguardo.

Inoltre, il fatto di essere stato impropriamente investito da altro dirigente di una vicenda che non afferiva alle competenze del servizio diretto dal dott. Concilio non può, per ciò solo, far insorgere nell'appellante l'obbligo di diligenza postulato nella sentenza appellata e dunque mancherebbe in ogni caso la colpa grave.

4) La sentenza avrebbe negato l'esercizio del potere riduttivo, non pronunciandosi sul punto.

In conclusione, chiede l'assoluzione e in subordine la riduzione dell'addebito.

B) Il dott. **Lorenzo Catapano**, responsabile del servizio tecnico patrimoniale della ASL Na 1 dal 05.12.2001 al 01.10.12, ha presentato appello, per i seguenti motivi:

1) Bar/bouvette all'interno del presidio ospedaliero sanitario "S. Giovanni Bosco" di Napoli. In via preliminare, erroneamente il giudice di primo grado avrebbe rigettato l'eccezione di intervenuta prescrizione sul presupposto che il termine di prescrizione decorre dal momento della perdita definitiva del diritto di credito relativo ai medesimi canoni. In realtà, secondo la prevalente giurisprudenza contabile, in tema di illecito permanente, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno e con

questo persiste nel tempo, con la conseguenza che la prescrizione ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento.

In subordine, evidenzia che alla data della cessazione dal rapporto di lavoro dell'ing. Catapano non era ancora maturata alcuna prescrizione dei crediti vantati dall'azienda sanitaria determinata da eventuali inadempienze e negligenze altrui, ossia di quei soggetti che avrebbero dovuto e/o potuto procedere al recupero di detti crediti.

Erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto profili di responsabilità erariale dell'ing. Catapano. Per la prima locazione (con il sig. De Rosa) la deliberazione con la quale l'ASL approvava il contratto di locazione prevedeva che il provvedimento e il contratto già sottoscritto, venissero trasmessi al Servizio Centro Fatturazione Unica e al Servizio Gestione Bilancio senza alcun coinvolgimento del Servizio Tecnico Patrimoniale e, dunque, dell'ing. Catapano. Il contratto all'art. 14, demandava espressamente ai direttori amministrativo e amministrativo di presidio il potere di "verifica e controllo circa il rispetto dei termini e modalità dei patti contrattuali, del decoro e dei ruoli". Solo con nota prot. 1178 del 5 maggio 2007 la direzione amministrativa chiedeva all'ing. Catapano notizie in merito all'attivazione o meno da parte della Romeo delle procedure di legge per lo sfratto per morosità e il recupero delle somme dovute dal gestore. In riscontro alla predetta nota, l'appellante rappresentava che il servizio Tecnico Patrimoniale non era stato mai investito da detta procedura e che pertanto era necessario

individuare la struttura preposta all'accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni locatizi nonché trasmettere la pratica al servizio Affari Legali per la riscossione coatta del credito vantato dall'azienda. Non sarebbe condivisibile, pertanto, quanto affermato dal giudice di primo grado secondo cui il coinvolgimento del Servizio Tecnico Patrimoniale nella vicenda sarebbe avvenuto in precedenza.

Inoltre, l'ing. Catapano il 16 gennaio 2008 rappresentava alla Romeo che, in relazione alla posizione dei conduttori dei cespiti di proprietà dell'azienda, erano emerse talune morosità e richiedeva quali azioni erano state intraprese dalla società nei confronti degli occupanti morosi. La Romeo il 13 maggio 2008 indicava lo stato dei giudizi intrapresi nei confronti dei morosi, senza riportare morosità né in capo a De Rosa né in capo alla DEA.

L'ing. Catapano non sarebbe mai stato investito dalla problematica anche con riferimento all'asserita mancata riscossione dei canoni locatizi dal mese di aprile 2005 a tutto il 2009 dovuti dalla società DEA nonché alla mancata installazione dei sottolettori per l'acqua e l'energia elettrica, il che esclude comunque la colpa grave.

La quantificazione del danno effettuata dal giudice di primo grado, oltre che approssimativa e sproporzionata, sarebbe del tutto priva di riscontro probatorio.

Anche a voler ammettere, nel caso di specie, una responsabilità dell'odierno appellante, non si comprendono le ragioni per le quali il giudice di primo grado abbia attribuito una quota di danno differente all'ing. Catapano e ai vertici aziendali, tenuto conto del fatto che, ai

sensi dell'art. 14 del contratto di concessione stipulato con la Romeo, le attività di vigilanza e di controllo sull'operato della concessionaria fosse demandata "all'alta direzione dell'ASL Napoli e al dirigente del servizio tecnico patrimoniale".

Non è dato comprendere, infine, per quale ragione non siano stati chiamati a rispondere dell'asserito danno i dirigenti dell'ASL Napoli 1 alla data della redazione dell'atto di citazione, posto che a quella data non risultava nessuna richiesta di pagamento o atto di costituzione in mora dell'attuale locatario.

Si segnala, inoltre, che nelle more della decisione di primo grado la Dea S.r.l. ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti dell'ASL Napoli 1 dell'importo di € 487.561,44 dovuto a morosità derivanti dal mancato pagamento dal mese di gennaio 2004 fino al 31 marzo 2016 dei canoni di locazione e dei consumi idrici ed elettrici del bar/buvette proponendo, al contempo, un piano di ammortamento per il pagamento dei predetti importi. L'ASL, in virtù, del predetto riconoscimento del debito e della avanzata richiesta di dilazione dei pagamenti dovuti, ha concesso alla Dea S.r.l. la possibilità di rateizzare gli importi insoluti.

A garanzia del pagamento di detti importi, la società Dea S.r.l. ha prodotto apposito atto di fidejussione in favore dell'ASL che potrà richiedere a semplice istanza il pagamento di quanto dovuto dal debitore.

2) Immobile sito in Napoli al Vicolo I Gravina n. 8, scala u., piano 2, int. 3. Sono state, in particolare, rilevate due voci di danno:

una prima, pari a € 2.037,05 per il periodo ottobre 2004 - dicembre 2004 (comprensivo di interessi e rivalutazione); una seconda, pari a € 15.540,41 per il periodo gennaio 2005 - ottobre 2010 (comprensivo di interessi e rivalutazione).

In relazione a tali vicende, il Collegio ha ritenuto meritevole di accoglimento la pretesa erariale nei confronti dell'odierno appellante, con particolare riferimento "alla contestazione concernente il mancato introito dell'indennità di occupazione, relativa al periodo ottobre 2004 — dicembre 2004" sul presupposto che "il relativo credito risulta prescritto e, dunque, definitivamente estinto, in assenza di un valido atto di costituzione in mora". Ad avviso del giudice di primo grado "risulta evidente la responsabilità dell'ing. Catapano, il quale, nella veste di dirigente del Servizio tecnico patrimoniale, non ha esercitato, nei confronti della società Romeo, i necessari poteri di vigilanza e controllo, consentendo alla stessa di non attivarsi tempestivamente per ottenere il pagamento dell'indennità de qua". In ragione di ciò, per tale voce di danno la Corte ha quantificato in € 500,00 l'importo dovuto dall'ing. Catapano.

Anche per tale immobile il giudice di primo grado non ha tenuto adeguatamente conto dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale formulata, in via preliminare, dall'ing. Catapano.

È evidente che per il periodo ottobre 2004 — dicembre 2004 (ossia quello per il quale la sentenza impugnata ha riconosciuto una responsabilità dell'odierno appellante) sia trascorso il termine

quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 1 della legge n. 20/1994, atteso che la notifica dell'atto di invito a dedurre con contestuale richiesta di sequestro ante causam è avvenuta il 2 ottobre 2014. Erroneamente dunque la pronuncia impugnata ha riconosciuto una responsabilità dell'ing. Catapano, richiamando la circostanza che solo con nota prot. AN1-10/25 del 19.01.2010, indirizzata per conoscenza al servizio Tecnico Patrimoniale dell'Asl Napoli 1, la Romeo convocava il locatario per la sottoscrizione del contratto di locazione, con invito a versare tre mensilità a titolo di deposito cauzionale, oltre che gli importi dei canoni locatizi relativi al periodo gennaio 2004 - dicembre 2009 (pari a € 26.209,44) e dunque sottoponeva la questione all'attenzione dell'Asl Napoli 1. In ogni caso emergerebbe l'assoluta impossibilità di addebitare all'ing. Catapano il mancato introito dei canoni locatizi per il periodo antecedente al gennaio 2010, essendo questo imputabile esclusivamente alla Romeo, che non ha proceduto alla stipula del contratto di locazione con il sig. Boccuti. Va, altresì, precisato che la consegna formale dei cespiti tra il Comune di Napoli e l'ASL Napoli I è avvenuta senza la rimessa della relativa documentazione, la quale era rimasta nel possesso esclusivo della Romeo.

Erroneamente il giudice di primo grado avrebbe qualificato la condotta dell'ing. Catapano come gravemente colposa.

Anche a voler ammettere, nel caso di specie, una responsabilità dell'odierno appellante, non si comprendono le ragioni per le quali il giudice di primo grado abbia attribuito una quota di danno differente

all'ing. Catapano e ai vertici aziendali.

Rileva l'erronea quantificazione del danno in quanto del tutto approssimativa. Deve rilevarsi l'erroneità dei calcoli effettuati relativamente agli interessi moratori. Per i canoni dovuti dal mese di gennaio 2004, sono stati, infatti, applicati gli interessi di cui al d.lgs. 192/2012 e 1/2012, omettendo di considerare che questi ultimi potessero essere applicati ai soli interessi maturati successivamente all'entrata in vigore delle citate disposizioni normative.

3) Locale al piano terra lato dx via Tasso 254, concesso in comodato d'uso gratuito all'associazione "Mondo Amico". Il danno pubblico sarebbe rappresentato dal mancato introito che il cespite stesso avrebbe potuto garantire successivamente alla scadenza del citato contratto di comodato, intervenuta il 21 giugno 2010, essendo rimasto dopo tale data del tutto inutilizzato ed abbandonato. Il presunto danno quantificato in 15.000 euro è stato ricondotto alla condotta, tra gli altri, dell'ing. Catapano che avrebbe omesso di segnalare ai vertici aziendali l'intervenuta scadenza, al giugno del 2010, del contratto di comodato.

In via preliminare, il giudice di primo grado ha immotivatamente omesso di tener conto dell'intervenuta prescrizione dell'azione erariale considerato che il contratto di comodato d'uso gratuito dell'unità immobiliare in questione in favore della onlus "Mondo Amico" era stato approvato con deliberazione del direttore generale n. 826 del 22 giugno 2004, trasmessa, per competenza, al "Servizio Gestione Economico Fiscale, al Servizio

Gestione Bilancio, al Servizio Gestione Risorse Umane, all'Ufficio Fatturazione Unica" ma non al Servizio Tecnico Patrimoniale, diretto dall'ing. Catapano, interessato della vicenda in esame solo in data 30 maggio 2011 dopo 8 mesi dal collocamento a riposo dell'odierno appellante.

Quindi alla scadenza del contratto di comodato d'uso del cespite in argomento (intervenuta il 21 giugno 2010), non era il servizio Tecnico Patrimoniale ma il Servizio AA.GG. la struttura preposta all'attivazione delle procedure funzionali e alla stipula di un contratto di locazione con la predetta onlus, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del contratto di comodato d'uso. Peraltro, l'ing. Catapano, in prossimità del collocamento a riposo, diversamente da quanto riportato nella sentenza impugnata, ha trasmesso varie relazioni sullo stato delle unità immobiliari di proprietà dell'azienda, allegate in atti, in tal modo permettendo al successore di avere effettiva contezza sullo stato del patrimonio immobiliare dell'ente.

Infine, il giudice di primo grado non ha tenuto minimamente conto della circostanza per la quale con deliberazione n. 109 del 1 febbraio 2006, avente ad oggetto: "Individuazione beni a reddito da destinare a finalità istituzionali dell'A.S.L. NA 1", tutte le unità costituenti l'immobile di via Tasso 254 e quindi anche quella ubicata al piano terra a dx, non dovevano più produrre reddito, in quanto da destinare a fini istituzionale così come, tra l'altro, rilevato dalla stessa Corte dei conti per le rimanenti unità immobiliari ubicate nell'edificio.

In ogni caso mancava l'elemento soggettivo della colpa grave non essendo stato mai investito, dai vertici dell'azienda sanitaria, della vicenda in questione.

Si rileva, inoltre, l'errata quantificazione del danno indicato dalla sentenza, di cui comunque non si capisce sulla scorta di quali elementi sia stato quantificato, considerato che l'ing. Catapano il 1° ottobre 2010 è cessato dalle funzioni di responsabile del servizio Tecnico Patrimoniale e che il nuovo responsabile del servizio Tecnico Patrimoniale era venuto a conoscenza della problematica in esame in data 30 maggio 2011 e, in ragione di ciò, aveva attivato le procedure per la locazione del cespite in argomento.

4) Locale al piano primo via Tasso 254, destinato a sede di rappresentanza, per il quale l'ASL Napoli 1 era stata condannata a risarcire il danno all'impresa affidataria, in esito a lodo arbitrale, nell'ambito di un rapporto contrattuale di appalto instaurato per l'esecuzione dei lavori di ripristino del suddetto appartamento. Il danno era stato ricondotto ai comportamenti del Direttore dei lavori (arch. Piezzo), il quale avrebbe "ordinato l'esecuzione di lavori non previsti, per i quali non sono poi intervenuti la necessaria perizia di variante ed il relativo pagamento" nonché del RUP (ing. Catapano "che avrebbe "omesso di esercitare i necessari poteri di vigilanza e controllo sull'andamento dei lavori e sull'esecuzione dell'appalto"), condannati al pagamento di euro 60.000,00 l'arch. Piezzo e di € 33.445,49 l'ing. Catapano. Nonostante il difensore dell'azienda nel giudizio arbitrale e lo stesso Catapano avessero manifestato una

serie di perplessità in ordine alle statuizioni contenute nel lodo, consigliandone l'impugnazione, la direzione aziendale era rimasta inerte.

La motivazione più rilevante alla base della condanna in sede arbitrale (e di conseguenza della sentenza impugnata con presente atto) concerne l'assenza di un progetto esecutivo ai sensi degli artt. 35 e seguenti del Regolamento DPR 554/99, circostanza sconfessata dalla consulenza tecnica d'ufficio, dove si evidenziava che il progetto era stato redatto con un livello di approfondimento non inferiore a quello riscontrabile comunemente in progetti esecutivi consimili, evidenziando che l'impresa non aveva mai lamentato inidoneità e carenze, derivandone la carenza dei presupposti alle riserve formulate dall'impresa e, di conseguenza le incongruenze delle valutazioni operate dal Collegio arbitrale.

Evidenzia inoltre che non vi sarebbe stata una autonoma valutazione da parte del giudice contabile dei fatti oggetto del lodo arbitrale.

Dalla sentenza, inoltre, non emerge prova della sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave. Si rileva l'erronea quantificazione del danno, precisando, in proposito, che gli importi di € 8.235,02 (riconosciuto dal collegio arbitrale per il "mancato ammortamento delle spese generale"), di € 13.105,61 (per il "mancato ammortamento delle attrezzature"), di € 15.046,29 (per "l'infruttuoso impiego della manodopera"), di € 36.028,25 (per "spese generali nel periodo di sospensione dei lavori"), di €

54.678,16 (per la "guardiania dell'opera"), di € 7.205,65 (per la manutenzione delle opere eseguite), 1.093,88 (per il costo delle fideiussioni 1.093,88) non sono imputabili Catapano a titolo di danno erariale, atteso che i citati importi sono riconducibili alla mancata presa in consegna dell'unità immobiliare, circostanza, questa, in alcun modo ascrivibile all'appellante il quale con nota prot. 823/2007 aveva proposto alla direzione generale di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per le motivazioni sopra riportate. Alla luce delle esposte circostanze, la presunta voce di danno andrebbe comunque di molto ridimensionata.

In via del tutto subordinata, chiede di esercitare il più ampio potere riduttivo considerato che il rilevante numero di beni rientranti nel patrimonio aziendale non permetteva un minuzioso controllo su tutte le attività poste dal concessionario, nonché dalla circostanza per la quale l'odierno appellante, una volta avuta conoscenza delle criticità riguardanti la gestione di detti beni, si è prontamente attivato per porvi rimedio.

C) Il dott. **Pasquale Corcione**, Direttore Amministrativo dell'ASL Na 1 dal 19.02.2004 al 16.06.2008, presentava appello, per i seguenti motivi:

1) Con riferimento al Bar/bouvette all'interno del presidio ospedaliero sanitario "S. Giovanni Bosco" di Napoli, per i canoni locatizi non riscossi nel periodo ottobre 2004 — dicembre 2009" per l'importo complessivo di 324.788,75, la Corte individuava un profilo di responsabilità per colpa grave del dr. Corcione per non avere

esercitato le necessarie attività di verifica e controllo sulla Romeo e sul Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale, quantificando l'importo del risarcimento imputabile al Corcione in euro 8.119,71 (metà di € 16.239,43 pari al 5% di € 324.788,75) e per il danno di Euro 43.151,91 quale corrispettivo delle utenze pagate dall'ASL Napoli 1 dall'ottobre 2004 a tutt'oggi e non rimborsate dal conduttore, per euro 1.078,57 (metà di 2.157,59 pari al 5% di € 43.151,91) sempre per avere omesso di espletare le necessarie attività di verifica e controllo sulla Romeo e sul Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale. Innanzitutto, la Sezione regionale non avrebbe riconosciuto l'intervenuta prescrizione dell'azione contabile considerando la decorrenza dal momento della perdita definitiva del diritto di credito relativo ai canoni locatizi, in tal modo dilatando il termine previsto per l'esercizio dell'azione contabile fino a dieci anni. Inoltre, alla data della cessazione delle funzioni di direttore amministrativo da parte del Corcione non era ancora maturata alcuna prescrizione dei crediti vantati dall'azienda sanitaria, ragione per cui egli non poteva essere chiamato a rispondere per eventuali inadempienze e negligenze di quei soggetti che avrebbero dovuto e/o potuto procedere al recupero di detti crediti.

Nel merito rileva che il direttore amministrativo non può effettuare un controllo capillare e ramificato su ogni aspetto della vita e dell'economia dell'azienda, dovendo, necessariamente, fare affidamento e rimettersi alle valutazioni e alle indicazioni dei soggetti sotto-ordinati, soprattutto laddove gli stessi rivestano la qualifica

dirigenziale. D'altra parte, i vertici aziendali una volta avuta cognizione delle criticità sorte in relazione alla corresponsione dei canoni di locazione da parte del sig. De Rosa, si sono prontamente attivati per porvi rimedio. Infatti a seguito della richiesta avanzata dal sig. De Rosa (con nota del 20 ottobre 2004) di procedere alla volturazione del contratto in argomento in favore della Dea S.r.l., l'azienda sanitaria autorizzava la sostituzione della Dea s.r.l. al sig. De Rosa nei rapporti derivanti dal contratto di locazione con espressa dichiarazione, ai sensi dell'art. 1408 cod. civ., di non liberare il cedente dalle obbligazioni assunte, dichiarazione che veniva trasmessa al Servizio G.E.F – Centro Fatturazione Unica e al Servizio Gestione Bilancio nonché alla Romeo per tutti gli adempimenti di competenza a tutela dell'ente.

Nonostante le operazioni di verifica in ordine al regolare pagamento dei canoni di locazione da parte del conduttore fossero di competenza delle citate articolazioni aziendali, il dr. Corcione, a seguito di segnalazione del Servizio AA.GG., con note prot. 489 del 29 gennaio 2007 e 860 del 16 febbraio 2007, richiedeva al Direttore del Servizio Bilancio di essere notiziato in ordine al mancato versamento dei canoni di locazione da parte del sig. De Rosa. In assenza di riscontro, con nota prot. 1178 del 5 marzo 2007, chiedeva informazioni al Direttore del Servizio Affari Legali e al Direttore del Servizio Tecnico Patrimoniale in merito all'attivazione, da parte della Romeo, delle procedure previste dalla legge per lo sfratto per morosità nonché per il recupero delle somme dovute dal locatario.

In riscontro alla predetta nota, il responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale, con nota prot. 495 del 28 marzo 2007, rappresentava che il servizio non era stato mai investito da detta procedura e che, pertanto, era necessario individuare la struttura preposta all'accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni locatizi nonché trasmettere la pratica al servizio Affari Legali per la riscossione coatta del credito vantato dall'azienda.

In ragione di ciò, con nota del direttore generale prot. 9883 del 15 ottobre 2007, il sig. De Rosa veniva invitato a "far pervenire al Servizio Bilancio copia delle ricevute dei versamenti effettuati in favore dell'azienda a decorrere dalla data di decorrenza del contratto".

Non è dato comprendere, infatti, quali ulteriori iniziative avrebbe dovuto adottare il dr. Corcione al fine di risolvere le criticità emerse in relazione alla gestione dell'immobile in argomento.

In ogni caso, la Corte di primo grado non ha tenuto adeguatamente conto del fatto che il dr. Corcione era cessato dalle funzioni di direttore amministrativo il 16 giugno 2008 e che, dunque, eventuali errori della Romeo nella individuazione dei soggetti da mettere in mora non erano certamente imputabili allo stesso.

Anche con riferimento all'asserita mancata riscossione dei canoni locatizi dal mese di aprile 2005 a tutto il 2009 dovuti dalla società DEA S.r.l., nonché per la mancata installazione dei sottolettori per l'acqua e l'energia elettrica, il Corcione non sarebbe in alcun modo responsabile. Infatti, la società Romeo cui era stata

affidata la bollettazione non aveva segnalato alcuna morosità della Dea S.r.l., né con il rendiconto trimestrale "relativo alla morosità dei conduttori o occupanti i cespiti di proprietà dell'Azienda", né con successivo atto. Inoltre, il Collegio non ha tenuto conto del fatto che alla data della cessazione del Corcione dalle funzioni di direttore amministrativo (giugno 2008), non era ancora maturata alcuna prescrizione dei crediti vantati dall'azienda sanitaria.

In ogni caso, e fermo quanto sopra esposto, si rileva come la quantificazione del danno effettuata dal giudice di primo grado, oltre che approssimativa e sproporzionata, è del tutto priva di riscontro probatorio.

Evidenzia l'appellante che nelle more della decisione di primo grado la Dea S.r.l. ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti dell'ASL Napoli I dell'importo di € 487.561,44 proponendo un pagamento rateizzato dei predetti importi attraverso un piano di ammortamento, garantito da atto di fidejussione in favore dell'ASL., facendo venir meno l'attualità del danno.

2) In relazione all'Immobile sito in Napoli al Vicolo I Gravina n. 8, scala u., piano 2, int. 3, veniva contestato il mancato introito dell'indennità di occupazione, relativa al periodo ottobre 2004 — dicembre 2004 sul presupposto che "il relativo credito risulta prescritto e, dunque, definitivamente estinto, in assenza di un valido atto di costituzione in mora". In particolare, il giudice di primo grado ha riconosciuto una responsabilità del dr. Corcione per non avere questi espletato "le necessarie attività di verifica e controllo,

consentendo, per questa via, le sottostanti condotte omissive poste in essere sia dalla Romeo sia dal Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale".

Anche per tale immobile il giudice di primo grado non avrebbe tenuto adeguatamente conto dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale formulata, in via preliminare, dal dr. Corcione.

Per il periodo ottobre 2004 — dicembre 2004 (ossia quello per il quale la sentenza impugnata ha riconosciuto una responsabilità dell'odierno appellante) sarebbe trascorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 1 della legge n. 20/1994, atteso che la notifica dell'atto di invito a dedurre con contestuale richiesta di sequestro ante causam era avvenuta il 2 ottobre 2014. Solo a partire dal 19 gennaio 2010 (ossia quando il dr. Corcione era già cessato dalle funzioni di Direttore Generale), la questione era stata posta all'attenzione dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale dell'Asl Napoli 1, quando la Romeo si era attivata per la sottoscrizione del contratto col Boccuti.

Il Collegio di primo grado avrebbe, altresì, omesso di considerare che la consegna formale dei cespiti tra il Comune di Napoli e l'A.S.L. NAPOLI I era avvenuta senza la rimessa della relativa documentazione, la quale era rimasta nel possesso esclusivo della Romeo, rendendo impossibile ogni attività di controllo. Si fa presente, inoltre, che anche in riferimento a tale vicenda non ravvisabili i connotati della colpa grave.

In via del tutto subordinata il Corcione chiede di esercitare il più

ampio potere riduttivo giustificato, in particolare, dal fatto che il rilevante numero di beni rientranti nel patrimonio aziendale non permetteva un minuzioso controllo su tutte le attività poste dal concessionario, nonché dalla circostanza per la quale l'odierno appellante, una volta avuta conoscenza delle criticità riguardanti la gestione di detti beni, si era prontamente attivato per porvi rimedio.

D) Il dott. **Gennaro Piezzo**, direttore dei lavori in appalto concesso dalla ASL per il risanamento e la manutenzione straordinaria di un appartamento di proprietà dell'Ente, ha presentato appello, per i seguenti motivi:

1) Violazione dei principi relativi al *simultaneus processus* e conseguente violazione dei diritti di difesa della parte. La contestuale chiamata in causa della Romeo Gestioni S.p.A., dei Sig.ri Catapano, Tursi, Corcione, Concilio, Coppola, sarebbe giustificata alla luce dell'art. 103 c.p.c., ovvero in base all'identità del titolo da cui discendono le pretese nei loro conferenti, cioè la concessione della gestione del patrimonio immobiliare dell'ASL NA1 alla società Romeo immobiliare s.p.a. con contratto del 16.4.2004. La chiamata in causa del Sig. Piezzo, invece, non sarebbe giustificabile ai sensi dell'art. 103 c.p.c., non discendendo le pretese risarcitorie azionate nei suoi confronti dallo stesso titolo, ovvero il contratto di cui sopra, bensì da un appalto di servizio, - commissionato dalla stessa ASL ad una ditta appaltatrice d'opera (altra dalla Romeo), in cui egli rivestiva la qualità di Direttore dei Lavori-, ma avrebbe leso il suo diritto di difesa.

2) Nel merito, l'unica fonte della presunta responsabilità erariale dell'appellante era rinvenibile nel Lodo n. 77/10, attivato per l'ipotizzata necessità di una perizia di variante dovuta alla non esecutività del progetto.

Il Collegio arbitrale e il giudice di Prime Cure hanno dato un abnorme rilievo alla delibera di risoluzione adottata dall'Amm.ne, nella parte motiva della quale si faceva riferimento ad un incontro avvenuto in data 14 marzo 2007 nel corso di cui "esaminati i punti di divergenza, veniva stabilito che l'ATI si sarebbe strettamente attenuta a quanto riportato negli atti progettuali posti a base di gara per la esecuzione dei lavori e che la DL avrebbe formalizzato, con apposito atto, le variazioni impartite in corso d'opera che, rientranti nella sua discrezionalità e di modesta entità economica, risultavano già eseguite". Il Lodo e la sentenza impugnata sul punto, in maniera assolutamente arbitraria, assimilano la suddetta affermazione ad una "confessione" rilasciata dall'ASL in merito alla impartizione da parte della DL di variazioni rispetto al progetto originario. In realtà, le "variazioni impartite in corso d'opera dal DL" risultavano relative, come già più volte affermato, ad opere di modesta entità e rientranti nella quantità lasciata alla disponibilità discrezionale del DL, pari al 10% dell'importo totale dei lavori, così come dal comma 3 dell'art. 25 della Legge 109/94 e s.m.i. Peraltro sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e

siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

3) Il Giudice di primo grado sarebbe pervenuto al convincimento della sussistenza di una responsabilità erariale in capo all'Arch. Piezzo sulla scorta delle risultanze di cui al lodo senza che quest'ultimo sia stato autonomamente, attentamente e motivatamente valutato dal Collegio. Si rileva, per altro che il giudizio arbitrale aveva ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale ove il profilo di accertamento della colpa rileva in maniera del tutto diversa rispetto all'indagine sull'elemento soggettivo a cui è tenuto il giudice contabile (essendo sufficiente la mera colpa e non la colpa grave), La necessaria, motivata ed autonoma delibazione si traduce, nella sentenza impugnata, nell'unico inciso "degli atti ed emergenze del parallelo giudizio arbitrale...opportunamente rivalutati in questa sede", con ciò concretizzandosi il vizio enunciato in rubrica.

4) Assenza di colpa grave in quanto sarebbe stato impossibile, con la massima diligenza professionale e con un giudizio prognostico ex ante prevedere che in arbitrato i prezzi per le lavorazioni (non richieste ma) eseguite dall'impresa sarebbero lievitati con percentuali comprese tra il 200% e il 2000%; prevedere che un Collegio arbitrale avrebbe stravolto il senso di una delibera ASL e di

una relazione riservata del Collaudatore in cui si faceva riferimento a "varianti tecniche di modesta entità e rientranti nella discrezionalità del DL" per giungere alla conclusione di "necessità di variante per proseguire i lavori": donde l'inadempimento della Asl.

In buona sostanza, proprio quella "prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento" ha comportato, da parte dell'appellante, il rigetto delle riserve iscritte dall'impresa nonché la mancata predisposizione della variante.

5) Esistenza di un concorso della ASL nella causazione dell'evento, scegliendo di affidare a rimedi stragiudiziali il componimento di controversie nascenti dal contratto, e nello specifico ad un arbitrato irrituale, istituto di discussa compatibilità per controversie in cui è pane la P.A.; rinunciare all'impugnabilità del lodo, sebbene nullo perché la clausola compromissoria non poteva deferire ad arbitrato irrituale una tale controversia, perché dalla motivazione del lodo dovrebbe emergere, anche solo sommariamente, il perché sia stato ritenuto adeguato applicare prezzi differenti, e di molto maggiorati, rispetto a quelli inseriti nel prezzario regionale, per non aver chiamato in contraddittorio le parti che il lodo ha ritenuto responsabili del fatto dannoso.

E) E' in atti copia di una comunicazione con la quale si espone che l'appellante Tursi è deceduto a Napoli il 7 agosto 2017 come da certificato di morte trasmesso, via PEC, dall'avvocato Giuseppe Ceceri alla Terza Sezione Appello.

F) Sono state successivamente prodotte memorie da parte

della Romeo Gestioni spa, con le quali si chiede che venga dichiarata la estromissione della medesima dal presente giudizio, stante il passaggio in giudicato della parte della sentenza in cui veniva dichiarata l'inammissibilità della citazione per mancata audizione della stessa in sede di invito a dedurre.

G) Il P.G., con conclusioni dell'aprile 2019, ha chiesto che gli appelli dei dottori Domenico Concilio, Pasquale Corcione, Lorenzo Catapano e Gennaro Piezzo vengano respinti con condanna degli odierni appellanti alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. Contestualmente ha chiesto, invece, di dichiarare l'estinzione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del defunto Mario Tursi e, conseguentemente, del procedimento d'impugnazione.

1) Più in particolare, in relazione ai motivi di appello del dott. **Domenico Concilio**, dopo aver contestato i motivi di rito da quest'ultimo interposti (con particolare riferimento all'eccepito, omissis) riscontrato in ordine alle controdeduzioni dallo stesso fornite con invito a dedurre, anche alla luce della sentenza delle SS.RR. 7/98/QM) ha osservato che deve ritenersi appurata la colpa grave dell'appellante in ordine al danno cagionato dalla mala amministrazione relativa all'immobile di via Tasso, a lui riferibile nella qualità di responsabile del Servizio AA.GG. della ASL.

2) Parimenti da confermare è, per il P.G., la sentenza con riferimento a tutte le voci ci danno riferite al dr **Lorenzo Catapano**, sia in relazione alla eccezione di prescrizione della azione di

responsabilità (orientamento, ampiamente consolidato presso la magistratura contabile, ex multis: Sez. II sent. n. 126 18/03/2015, sent. Sez. Terza Centrale d'Appello n. 369/2012), sia, nel merito, in relazione all'elemento soggettivo della colpa grave, vieppiù censurabile anche in ragione del fatto che il medesimo abbia svolto le funzioni di Direttore del Servizio tecnico patrimoniale per un lungo arco di tempo (dal 2001 all'1.10.2010), non potendosi nemmeno accedere alla subordinata richiesta di ampio esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

3) Quanto alla responsabilità del dr **Gennaro Piezzo**, essa appare parimenti ben individuata e delineata dalla sentenza impugnata, non sussistendo alcuna violazione dei principi del *simultaneus processus* e quindi del diritto di difesa, stante la comunanza anche solo parziale, alla luce del coinvolgimento nella vicenda del lodo 77/2010 del 4 giugno 2010 del dr Catapano, dovendosi, peraltro, condividere le argomentazioni elaborate dalla sentenza impugnata che, a sua volta, ha condiviso le conclusioni alle quali era giunto il lodo menzionato. Dalle emergenze documentali risulterebbe, quindi, appurata la colpa grave dell'appellante in relazione alla fattispecie illecita attribuitagli.

4) In relazione ai motivi di appello elaborati dal dott. **Corcione Pasquale**, - Direttore Amministrativo dell'ASL Na 1 dal 19.02.2004 al 16.06.2008, il PG chiede che vengano tutti rigettati.

Quanto alla ribadita eccezione di prescrizione, il Requirente si riporta alle considerazioni già svolte per l'analogo motivo già

proposto dall'appellante Catapano.

Da respingere è il motivo che attribuirebbe al medesimo (quanto alla omessa riscossione dei canoni per il bar bouvette "S Giovanni Bosco") una sorta di responsabilità oggettiva, che sarebbe collegata unicamente alla sua posizione apicale, indipendentemente da qualsivoglia contributo causale effettivo posto in essere dal Corcione stesso. Tale impostazione, per il P.G., appare smentita dagli atti e, in particolare, dall'art. 14 del contratto 1119 del 16.4.2004 e dalla disciplina ivi contenuta in ordine ai compiti di vigilanza e controllo da attribuire all'alta direzione della ASL NA 1, cioè, in sostanza, alla direzione amministrativa della menzionata Azienda. Ciò appare particolarmente riprovevole, in termini di colpa grave, avuto riguardo alla omissione di qualsivoglia attività di controllo quanto alla mancata riscossione dei canoni locatizi da parte della DEA s.r.l. e alla mancata installazione di sottolettori per acqua ed energia elettrica, non avendo egli attivato alcuna costituzione in mora.

In ogni caso, anche per le altre contestazioni addebitategli dalla sentenza (immobile di via Gravina n. 8, scala u, piano 2, int. 3, quantificazione del danno, colpa grave) la sentenza, per il P.G., deve essere integralmente confermata.

Nella odierna pubblica udienza le parti hanno ulteriormente argomentato quanto già espresso nei rispettivi atti scritti, ai quali si sono comunque tutte riportate. Il P.M. di udienza chiede che venga dichiarata l'inammissibilità della ulteriore documentazione depositata dall'appellante Piezzo nel presente grado di giudizio.

DIRITTO

1) Gli appelli vanno riuniti in rito ex art. 184 c.p.c. in quanto interposti avverso la medesima sentenza.

2) Va dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti del signor TURSI, come richiesta, del resto, nel corso della odierna pubblica udienza, dallo stesso P.G., non sussistendo, nei suoi confronti, alcun profilo di illecito arricchimento e quindi, di alcun indebito arricchimento degli eredi.

3) Appare processualmente ultronea la richiesta, qui introdotta dalla società Romeo Gestioni, volta a far dichiarare la estromissione della stessa dal presente giudizio, posto che la statuizione che la riguardava, con la quale il Giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità della citazione nei suoi confronti (per non aver effettuato il P.R. territoriale la richiesta audizione in sede di invito a dedurre) non risulta impugnata da alcuno e quindi è definitivamente passata in giudicato.

4) Circa l'ordine con il quale esaminare i singoli motivi di appello, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli articoli 276 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato, nel processo contabile, dall'art. 101, n.2 del c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass. SSUU n.29/2016, Cass. SSUU: n.26242/2014; Cdc, sez. II appello sentenze nn. 138 e 139/2016), fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al

prudente apprezzamento del giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte cost. n.272/2007; Cass. N.23113/2008; Cdc SSRR n.727/1991).

4 a) Viene pertanto prioritariamente in esame l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione, che avrebbe tralasciato, ed anzi ignorato, una serie di argomentazioni introdotte dal convenuto in sede preprocessuale.

L'eccezione era stata già proposta in primo grado, con particolare dovizia argomentativa, dall'appellante Concilio, e su di essa si era pronunciato già il primo Giudice con condivisibile motivazione alla quale si rinvia ed a cui il Collegio intende conformarsi anche ai sensi dell'art. 39, lettera d) del c.g.c.

In disparte la considerazione del fatto che la mera e pedissequa riproposizione della medesima eccezione, qui reiterata come motivo d'appello, non sembrerebbe pienamente soddisfare i requisiti di forma e contenuto dell'appello, di cui all'art. 190 c.g.c., esaminando comunque l'eccezione difensiva, si ribadisce, che, per pacifica giurisprudenza, nonché per assenza di una puntuale prescrizione normativa, il P.M. non è obbligato a motivare in citazione le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le deduzioni fornite dal presunto responsabile. Ciò afferisce alla natura dello stesso "invito a dedurre", la cui funzione, come sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenza n.163/1997), si rinviene nella preliminare contestazione di fatti specifici ad un soggetto già indagato, che viene pertanto messo in condizione di rappresentare le sue ragioni

all'organo requirente. Il P.M., solo ove accolga le ragioni difensive prospettate dall'invitato dovrà adeguatamente motivare l'archiviazione (cfr. art. 69 c.g.c.), mentre in caso di citazione in giudizio la stessa risoluzione di promuovere motivatamente il giudizio davanti al giudice competente implicitamente dà conto della non condivisione delle deduzioni difensive acquisite nella fase istruttoria.

Per completezza argomentativa, si osserva che il Giudice non deve fornire alcun puntuale riscontro in ordine alle controdeduzioni all'invito a dedurre. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (SS.RR., 16 febbraio 1998, n. 7/98/QM; 19 giugno 1998, n. 14/98/QM; 7 dicembre 1999, n. 27/99/QM), infatti, l'invito "è un atto procedimentale pre-processuale", che conclude la fase delle indagini del procuratore regionale ed è preordinato a determinare il convincimento dello stesso procuratore regionale rispetto all'esercizio dell'azione, di cui è titolare, che potrà essere, alternativamente, di instaurare un giudizio ovvero di archiviare (sentenze n. 415 del 1995 e n. 163 del 1997). Al riguardo le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno avuto in più occasioni modo di intervenire sul tema, fissando alcuni principi, tra i quali si richiama il seguente: "L'esame valutativo delle deduzioni dell'invitato potrà, quindi, anche essere espresso dal P.R. in modo sintetico o essere persino implicito nel fatto stesso che viene emesso l'atto di citazione..." (n. 7/1998/QM).

Ne consegue il rigetto dello specifico motivo d'appello, in quanto

infondato.

4 b) Pure da respingere è il motivo di appello, riproposto dall'appellante Pezzo, secondo il quale vi sarebbe stata, già in prime cure, una palese violazione dell'art. 103 c.p.c.

Il Collegio, sul punto, fa proprie le motivazioni addotte dalla Sezione territoriale, ai sensi e per gli effetti di cui al menzionato articolo 39, lettera d) del c.g.c., ad integrazione delle quali osserva quanto segue.

Invero, la ratio dell'art. 103 c.p.c. è volta a garantire la massima economia processuale attraverso la riunione in un unico contesto processuale di tutte le domande oggettivamente connesse tra loro, mentre il dettato dell'ultima parte dell'art. 103, primo comma, c.p.c., a sua volta e specificamente, prevede che il nesso relazionale tra le cause promosse simultaneamente in un unico processo concerna la semplice comunità delle questioni in diritto, non anche di quelle in fatto, ben potendo tale connessione anche non fondarsi su un vincolo di connessione materiale fra più cause per l'oggetto o per il titolo, essendo sufficiente l'esistenza di un rapporto di mera affinità fra esse, dato anche da un punto di diritto controverso la cui risoluzione sia necessaria per la decisione. Nello specifico, l'elemento che accomuna i rapporti processuali è dato dalla connessione soggettiva e oggettiva, nella quale è rimasto coinvolto l'appellante Pezzo, con la condotta illecita dal dr Catapano. Difatti con lodo n. 77/2010 (del 4 giugno 2010) è stata dichiarata la gravità dell'inadempimento contrattuale dell'azienda sanitaria ai sensi

dell'art. 1455 cod. civ. e la conseguente risoluzione del contratto stesso. In conseguenza di ciò, l'ASL è stata condannata al pagamento di un risarcimento danni pari a € 205.321,51. Ad avviso della Procura l'importo di detto risarcimento avrebbe costituito danno erariale, da imputarsi per € 150.000,00 all'allora direttore dei lavori (arch. Piezzo) e per € 55.321,51 all'allora Rup (ing. Catapano). Detto ciò appare corretto quanto stabilito dal Giudice di prime cure. Difatti sul punto, il Collegio ha rilevato che la vicenda, cui inerisce la contestazione mossa all'odierno appellante Piezzo vede coinvolto anche il Sig. Catapano Lorenzo (destinatario di altre richieste risarcitorie formulate della Procura erariale nel medesimo atto di citazione) conducendolo correttamente a ravvisare la sussistenza di ragioni di connessione.

D'altra parte, non è dato evincere, da parte del Collegio, alcun vulnus al diritto di difesa dell'appellante Piezzo, ove si consideri che il medesimo è stato messo in condizione di sviluppare le sue difese in tutte le fasi di questo procedimento, compreso il primo grado.

4 c) Quanto alla ribadita eccezione di prescrizione, il Collegio condivide le argomentazioni sviluppate dalla Sezione Campania di questa Corte, essendo qui sufficiente ribadire che - trattandosi di mancate riscossioni concernenti rapporti di locazione, di mancati recuperi per somministrazione di servizi oppure di mancati introiti per omessa riscossione di indennità di occupazione - la perdita erariale per le entrate non riscosse ha acquisito i caratteri della certezza e della definitività quando è spirato il termine di

prescrizione decorrente dal maturare del diritto di credito da recuperare; solo in tale momento può essere individuato il dies a quo della prescrizione quinquennale imputabile al soggetto chiamato a rispondere innanzi al Giudice contabile per il conseguente danno erariale.

Peraltro, si puntualizza che, in sostanza, diversamente da quanto preteso dalla parte che lo ha eccepito, ai fini della prescrizione non ha rilievo il periodo in cui l'appellante ha diretto la struttura della ASL napoletana, trattandosi di fatto che attiene all'accertamento della sussistenza della condotta omissiva imputata allo stesso appellante e al nesso di causalità con l'evento dannoso, ma che non introduce elementi idonei di per sé al maturare della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata entrata. Il periodo in cui l'interessato ha ricoperto una determinata funzione, può semmai risultare rilevante ai fini della quantificazione del danno.

Invero, trattandosi di imputazione di responsabilità da mancata entrata, del tutto inconferente è il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte sulla individuazione del dies a quo della prescrizione nel momento in cui è avvenuto il materiale esborso delle somme da parte dell'ente; e ciò proprio nella considerazione che nella specie i convenuti sono stati chiamati a rispondere, non per aver assentito il pagamento di canoni ridotti o per aver liquidato spese non dovute per utenze, ma per non aver posto in essere gli adempimenti volti a far sì che non cadesse in prescrizione il diritto dell'amministrazione

volto ad ottenere gli importi dovuti, ovvero il diritto a recuperare quanto indebitamente pagato per utenze. Del resto, con riferimento a questa seconda posta dannosa, deve rilevarsi che è pacifico che la *repetitio* indebiti è soggetta al termine decennale (e non quinquennale) di prescrizione.

Nel caso in esame, quindi, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale decorre dal momento della perdita definitiva del diritto di credito relativo ai canoni locatizi. L'orientamento, ampiamente consolidato presso la magistratura contabile (di recente, ex multis Corte dei conti Sez. II sent. n. 126 18/03/2015), ritiene consumato e attuale il danno erariale da mancata entrata soltanto quando sia decorso inutilmente il termine di prescrizione per la riscossione del credito ovvero quand'esso sia divenuto ormai inesigibile. Non è configurabile, in altri termini, un danno erariale da mancata entrata connotato dai caratteri dell'attualità e della certezza, laddove non vi sia stata per l'Amministrazione la perdita definitiva del diritto di credito (cfr. sent. Sez. Terza Centrale d'Appello n. 369/2012). Il danno è, infatti, da identificare con la perdita stessa del diritto di credito. Non ha pregio osservare, in contrario, che la prescrizione quinquennale dei canoni locatizi matura mese per mese e che il dies a quo del termine decorra sia per l'Amministrazione creditrice sia per la Procura contabile. Non solo sono palesemente individuabili due differenti rapporti che hanno oggetto e soggetti diversi (rapporto Amministrazione - terzo; rapporto Amministrazione/Procura - agente responsabile) ma

soprattutto la fattispecie dannosa dedotta in questa sede non si identifica con il mero inadempimento contrattuale derivante dall'omessa esecuzione dell'obbligazione pecuniaria (credito di valuta) ma con l'impossibilità di recupero della somma, di talché si rende necessario l'accertamento delle responsabilità in capo a coloro che, avendo determinato tale ultimo evento, sono stati chiamati al relativo risarcimento (debito di valore).

L'eccezione deve quindi essere respinta.

4 d) Quanto al motivo di appello che evidenzia un asserito riconoscimento nei confronti della ASL danneggiata, da parte della DEA, di un debito di 487.000 euro circa nei confronti della ASL, tale aspetto, in disparte la genericità e, in generale, la adeguatezza probatoria di tale allegazione, occorre rilevare che tale elemento, ove provato, formerà oggetto di specifica pronuncia in sede esecutiva.

5) Può ora accedersi alla valutazione delle singole fattispecie di danno ed al connesso contributo causale posto in essere da ciascuno degli odierni appellanti.

5 a) Viene anzitutto in rilievo la posizione processuale del dr **Catapano**. In termini generali, l'appellante eccepisce il mancato tempestivo coinvolgimento del servizio Tecnico Patrimoniale - diretto dal dott. Catapano - nelle vicende relative a tutti gli immobili oggetto di contestazione.

Il motivo è infondato, appena si consideri che l'appellante Catapano è stato responsabile del servizio tecnico patrimoniale della ASL Na 1 dal 05.12.2001 al 01.10.10. Sarebbe stato, quindi,

doveroso, nell'esercizio di un necessario esercizio della funzione di controllo, indubbiamente esigibile nell'arco temporale dal 2004 (dal primo gennaio 2014 decorre la consegna degli immobili dal Comune di Napoli alla ASL) al 2010, avere contezza della gestione del patrimonio aziendale.

- In merito al bar/bouvette all'interno del presidio ospedaliero sanitario "S. Giovanni Bosco" di Napoli, le note con le quali la predetta ROMEO gestioni ha messo in mora, erroneamente, il suddetto DE ROSA_z per tutti i canoni locatizi non pagati nell'arco di tempo successivo alla intervenuta volturazione, erano indirizzate anche al Catapano (Cfr Informativa GdF Napoli del 29.05.2014 - fascicolo 2 - ALL. 2/D). Inoltre, la delibera di volturazione del contratto DG 454 del 20.04.05 in favore della DEA srl_z a firma dell'allora direttore generale Montemarano e del direttore amministrativo, P. Corcione, è stata trasmessa, tra l'altro, anche al servizio tecnico patrimoniale. In ogni caso, con nota prot. 1178 del 5 maggio 2007, la direzione amministrativa chiedeva all'ing. Catapano notizie in merito all'attivazione o meno da parte della Romeo delle procedure di legge per lo sfratto per morosità e il recupero delle somme dovute dal gestore.

- In merito all'immobile di via Gravina 8, con nota prot. AN1-10/25 del 19.01.2010 (allegato 22), indirizzata per conoscenza al servizio Tecnico Patrimoniale dell'Asl Napoli 1, la Romeo convocava il locatario per la sottoscrizione del contratto di locazione, con invito a versare tre mensilità a titolo di deposito cauzionale, oltre che gli

importi dei canoni locatizi relativi al periodo gennaio 2004 — dicembre 2009 (pari a € 26.209,44). L'ing. Catapano, dunque, acquisita consapevolezza della incresciosa vicenda su segnalazione della ROMEO Gestioni, si è limitato a chiedere chiarimenti in proposito, senza verificare, come avrebbe doverosamente dovuto farei, il reiterato inadempimento della medesima ROMEO Gestioni rispetto all'obbligo, incombente in capo alla stessa in virtù del mandato di cui al decreto sindacale richiamato, di procedere alla stipula formale del contratto di locazione in parola (Cfr. Informativa GdF Napoli del 29.05.2014 – fascicolo 3 – ALL. 10).

- Relativamente agli immobili di via Tasso, si fa presente che l'ing. Catapano non ha vigilato e controllato le direttive dal lui stesso impartite alla Romeo Srl. Difatti si fa presente che la ASL Na 1, con nota del 13.02.2005 a firma dell'allora dirigente del servizio tecnico patrimoniale, dott. Lorenzo Catapano, e direttore generale, Prof. Mario Tursi, e, come sembrerebbe doversi desumere dai cenni operati nella documentazione in atti, anche con precedente nota n. 916 del 06.10.2004, di cui però non si è rinvenuta copia, aveva fornito chiare direttive alla Società Romeo Gestioni S.p.A. nel senso di disdire tutti i contratti degli immobili ad uso abitativo al fine precipuo di "concordare nuovi prezzi e condizioni" (Cfr. Informativa GdF Napoli del 11.06.14, allegato N. 5 ed allegato N. 21 ove si fa espresso riferimento a nota in tal senso, prot. n. 916 del 06.10.2004). Con successiva nota 09.03.2006, a firma dei medesimi soggetti, si invitava, altresì, la ROMEO Gestioni ad adeguare i canoni

di locazione previsti per tutte le unità immobiliari di cui al suddetto immobile sito in via Tasso, ai parametri economici medi dell'OMI. Con nota, infine, del 14.03.2006, pur sempre a firma del medesimo Catapano veniva confermata la volontà di non rinnovare, alla naturale scadenza, tra gli altri, i contratti relativi all'immobile in parola. Tuttavia, tali direttive non sono state compiutamente eseguite dalla concessionaria ROMEO Gestioni e il dott. Catapano - visto il suo ruolo - aveva l'obbligo di vigilare sull'esecuzione. Al riguardo si ribadisce che la diretta responsabilità del Catapano la si evince dall'art 14 del richiamato contratto del 16.04.04 rep. N. 1119, con cui la ASL è subentrata al comune di Napoli nel rapporto negoziale stipulato con la ROMEO GESTIONI, ad oggi rescisso, il quale disponeva espressamente che "l'attività di vigilanza e di controllo... è demandata all'alta direzione della ASL NA 1 e al dirigente del servizio tecnico patrimoniale".

In merito al contestato elemento soggettivo - secondo il Giudice di prime cure ed anche secondo questo Collegio - risulta palese la colpa grave dell'appellante Catapano, stante la chiarezza e puntualità delle disposizioni contrattuali violate (prevedenti uno specifico obbligo di vigilanza e controllo sull'operato della società affidataria). In ogni caso, la responsabilità del convenuto Lorenzo Catapano va qualificata in termini di colpa grave, in quanto emerge evidente l'estrema superficialità mostrata nella cura delle risorse finanziarie dell'ASL Na 1.

Secondo l'appellante la quantificazione del danno effettuata dal

giudice di primo grado è approssimativa e priva di riscontro probatorio. Inoltre, il Giudice non avrebbe tenuto conto che esclusivamente sulla Romeo sarebbe gravato l'obbligo di garantire l'efficace gestione del patrimonio immobiliare aziendale. Al riguardo si ritiene, invece, che per quanto attiene il bar/bouvette all'interno del presidio ospedaliero sanitario "S. Giovanni Bosco" di Napoli, il ragionamento del Giudice di prime cure sia da condividere.

Si imputa infatti al Sig. Catapano solo una percentuale del 30% (in luogo di quella del 40% individuata dall'Organo requirente), del danno proprio perché il Sig. Catapano ha ricoperto l'incarico di Responsabile del Servizio tecnico-patrimoniale dal 5.12.2001 all'1.10.2010 (epoca del collocamento in quiescenza) e, dunque, per tutto il periodo cui ineriscono i canoni non riscossi (ottobre 2004 - dicembre 2009) ma nondimeno, lo stesso non era più in servizio all'epoca della maturazione della prescrizione quinquennale di parte dei crediti in questione. Ne deriva che il contestato pregiudizio erariale è stato correttamente addossato, a titolo di condanna, al Sig. Catapano nella sola percentuale del 30% (in luogo di quella del 40% individuata dall'Organo requirente), per l'importo, dunque, di euro 97.436,62 (30% di euro 324.788,75), che qui si conferma.

Per quanto attiene i consumi idrici ed elettrici del medesimo bar, la Sezione territoriale ha utilizzato il prospetto di rideterminazione del danno di cui alla nota della Guardia di Finanza del 26.8.2014, pervenuta alla Procura contabile il 27.8.2014, prot. n. 12866, nonché schema riepilogativo riportato a pag. 33 dell'atto

di citazione, che appare congruo e condivisibile.

Relativamente all'immobile in Napoli al Vicolo I Gravina n. 8 il Giudice ha legittimamente quantificato il danno in conformità alla quantificazione contenuta nella nota della Guardia di Finanza del 26.8.2014.

In merito al locale piano terra lato destro di via via Tasso 254, secondo l'appellante appare irragionevole l'impostazione seguita dal Giudice di prime cure secondo cui, nonostante l'Ing. Catapano sia cessato dal servizio nel 2010, emergerebbe ugualmente una sua responsabilità per il mancato utilizzo produttivo dell'immobile nel periodo giugno 2010 — agosto 2014, non essendo, tra l'altro, minimamente indicati i criteri mediante i quali è stato addebitato, all'odierno appellante, a titolo di condanna, l'importo di € 15.000,00. Quanto sostenuto non è condivisibile. Difatti al Sig. Catapano, Responsabile del servizio tecnico patrimoniale, è stato addebitato di non aver provveduto, all'atto della cessazione del relativo incarico, avvenuta in data 01.10.2010, a predisporre una compiuta relazione, a titolo di passaggio di consegne, ponendo, per questa via, il successore nella immediata possibilità di gestire le pratiche, quantomeno quelle più urgenti come la scadenza del contratto di comodato.

Secondo l'appellante Catapano non sarebbero a lui imputabili a titolo di danno erariale gli importi relativi al lodo arbitrale dell'immobile in Napoli alla via Tasso n.254, angolo Via Maria Cristina di Savoia - Appartamento piano primo, atteso che almeno una parte

degli importi oggetto di condanna nel lodo sarebbero riconducibili alla mancata presa in consegna dell'unità immobiliare, circostanza, questa, in alcun modo ascrivibile a negligenze e omissioni dell'odierno appellante il quale con nota prot. 823/2007 aveva proposto alla direzione generale di procedere alla risoluzione del contratto di appalto. Va tenuto al riguardo presente che il danno derivante dalla superficiale gestione dei lavori, che ha condotto alla apposizione delle riserve oggetto del lodo arbitrale, va ricondotto, in termini eziologici, non solo ai comportamenti del Direttore dei lavori (Arch. Piezzo), il quale ha ordinato l'esecuzione di lavori non previsti, per i quali non sono poi intervenuti la necessaria perizia di variante (nonostante l'impegno assunto in tal senso) ed il relativo pagamento, ma anche dello stesso RUP Ing. Catapano, il quale ha ommesso di esercitare i necessari poteri di vigilanza e controllo sull'andamento dei lavori e sull'esecuzione dell'appalto (art. 7 D.P.R. n. 554/99, vigente all'epoca dei fatti).

L'appellante sostiene anche l'insussistenza del danno per quanto riguarda il bar/bouvette "S. Giovanni Bosco" considerato che nelle more della decisione di primo grado la Dea S.r.l ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti dell'ASL Napoli 1 dell'importo di € 487.561,44 dovuto a morosità derivanti dal mancato pagamento dal mese di gennaio 2004 fino al 31 marzo 2016 dei canoni di locazione e dei consumi idrici ed elettrici del bar/buvette, proponendo, al contempo, un piano di ammortamento per il pagamento dei predetti importi. Oltre a quanto già espresso al punto 4 d), contrariamente a

quanto sostenuto dagli appellanti, il danno continua a possedere i requisiti di concretezza, certezza ed attualità fino al completo ristoro dello stesso che giustificano la statuizione di condanna sul punto.

La sentenza va quindi confermata con riferimento alla posizione processuale dell'appellante Catapano, il cui appello va respinto.

5 b) In merito ai motivi di appello evidenziati dal dr **Pasquale Corcione**, essi vanno parimenti disattesi, stante la funzione apicale rivestita dallo stesso (Direttore Amministrativo), come evincibile dall'art. 14 del richiamato contratto del 16.4.2004, rep. N. 1119, con cui la ASL è subentrata al comune di Napoli nel rapporto negoziale stipulato con la Romeo gestioni, omettendo ogni controllo in materia.

Con riferimento agli specifici motivi di appello si osserva quanto segue.

In merito all'eccezione di prescrizione si rinvia a quanto osservato precedentemente nel punto 1 dei motivi di appello di Catapano.

Secondo l'appellante la sentenza di primo grado - in merito alla mancata riscossione dei canoni locatizi del bar/bouvette "S. Giovanni Bosco" che la Romeo Spa avrebbe dovuto pretendere del locatario Teodoro De Rosa - gli avrebbe attribuito un'impropria responsabilità di tipo oggettivo, collegata unicamente alla posizione apicale rivestita indipendentemente da qualunque contributo, anche di tipo omissivo, causalmente e soggettivamente imputabile. In realtà la diretta responsabilità di Pasquale Corcione la si evince, come appena evidenziato, dal più volte menzionato art 14 del richiamato contratto

del 16.04.04 rep. N. 1119, con il quale l'ASL è subentrata al comune di Napoli del rapporto negoziale stipulato con la ROMEO GESTIONI, ad oggi rescisso, il quale disponeva espressamente che *"l'attività di vigilanza e di controllo... è demandata all'alta direzione della ASL NA 1 e al dirigente del servizio tecnico patrimoniale"* (Cfr. Informativa GdF Napoli del 29.05.14 – fascicolo 1). Rileva, pertanto, ai fini della concretizzazione del danno in questione, anche l'alta direzione dell'ASL NA 1, da individuarsi nella articolazione rappresentata dalla "direzione generale" e, attesa la peculiare natura amministrativa dei compiti di gestione involti nella fattispecie cui si faceva riferimento, dalla "direzione amministrativa". Le condotte antigiuridiche si sono materializzate nell'aver omesso di esercitare il controllo prescritto nei confronti della concessionaria ROMEO GESTIONI. Attività di controllo che, a prescindere dalla espressa previsione contrattuale, era da ritenersi insita nel fatto stesso di avere dato in "concessione" la gestione del patrimonio immobiliare, non venendo meno, quindi, la relativa titolarità. Permaneva, dunque, intatto l'obbligo, in capo al concedente, di controllare la correttezza della gestione. Indici concreti di una tale grave superficialità e disinteresse emergono, oltre che dall'omesso introito in sé, anche dalla circostanza rappresentata dal fatto che, già in sede di volturazione del contratto in favore della DEA S.r.l., disposto con delibera DG 454 del 20.04.05, a firma dell'allora direttore generale A. MONTEMARANO e del direttore amministrativo, P. CORCIONE, trasmessa, tra l'altro, anche al servizio tecnico patrimoniale, si era attestata la regolarità della

posizione contrattuale del suddetto DE ROSA Teodoro, nonostante si fosse già in presenza di una situazione debitoria. Pur adottata la cautela del non liberare il cedente dalle relative obbligazioni, non è stato poi correttamente seguito l'evolversi del rapporto contrattuale, consentendo il perpetrarsi della inammissibile condotta inadempiente anche da parte del nuovo locatario. Dunque, l'omesso esercizio dei compiti di verifica e controllo propri della suddetta componente dirigenziale, hanno, indubbiamente, agevolato e consentito le sottostanti condotte antiggiuridiche poste in essere sia dalla ROMEO Gestioni sia dal servizio tecnico patrimoniale della ASL, quale unità organizzativa della stessa preposta al controllo più immediato della attività di gestione del predetto concessionario.

3) Secondo l'appellante, inoltre, anche con riferimento all'asserita mancata riscossione dei canoni locatizi dal mese di aprile 2005 a tutto il 2009 dovuti dalla società DEA s.r.l., nonché alla mancata installazione dei sottolettori per l'acqua e l'energia elettrica, così come previsto dal contratto rep. n. 1125 del 13 maggio 2004, il Collegio non avrebbe tenuto conto del fatto che alla data della cessazione dalle funzioni di Direttore Amministrativo (giugno 2008) del dr. Corcione non era ancora maturata alcuna prescrizione dei crediti vantati dall'azienda sanitaria. Ragione per cui non avrebbero potuto essere chiamati a rispondere per eventuali inadempienze e negligenze altrui, ossia di quei soggetti che avrebbero dovuto e/o potuto procedere al recupero di detti crediti.

Orbene, quanto sostenuto è infondato, in quanto per il periodo

successivo alla volturazione (aprile 2005-dicembre 2009), quando il dr. Corcione era in carica, nessuna iniziativa (ad esempio: una costituzione in mora) risulta essere stata attivata nei confronti della soc. DEA S.r.l., la qual cosa ha fatto venir meno (anche) la responsabilità sussidiaria del cedente De Rosa, comportando l'estinzione del credito principale la caducazione dell'obbligazione ad esso accessoria.

Inoltre, il Giudice di prime cure ha tenuto conto che Corcione non era più in servizio all'epoca della maturazione della prescrizione quinquennale di parte dei crediti in questione, riducendo dal 10 al 5 per cento la percentuale del danno da addebitare, a titolo di condanna, riconoscendo il coinvolgimento nella vicenda di altri soggetti, evidenziando tuttavia che la sua condotta ha pur sempre creato i presupposti per l'insorgenza del danno medesimo.

In merito al contestato elemento soggettivo – secondo il Giudice di prime cure - risulta palese la colpa grave di Corcione, attesi la chiarezza e puntualità delle disposizioni contrattuali violate (prevedenti uno specifico obbligo di vigilanza e controllo sull'operato della società affidataria), nonché l'estrema superficialità mostrata nella cura delle risorse finanziarie dell'ASL Na 1.

Secondo l'appellante la quantificazione del danno effettuata dal giudice di primo grado, oltre che approssimativa e sproporzionata, sarebbe del tutto priva di riscontro probatorio. In realtà quanto sostenuto è infondato. Difatti ai fini della determinazione del danno il Giudice di prime cure ha fatto riferimento al prospetto di

rideterminazione del danno di cui alla nota della Guardia di Finanza del 26.8.2014, pervenuta alla Procura contabile il 27.8.2014, prot. n. 12866, nonché allo schema riepilogativo riportato a pag.33 dell'atto di citazione.

In merito all'immobile sito in Napoli al Vicolo I Gravina n. 8, scala u., piano 2, int. 3 l'appellante contesta, anzitutto, di non essere in alcun modo responsabile per i mancati introiti dei canoni in quanto, solo a partire dal 19 gennaio 2010 (ossia quando il dr. Corcione era già cessato dalle funzioni di Direttore Amministrativo), la questione sarebbe stata posta all'attenzione dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale dell'Asl Napoli 1. L'appellante, inoltre, contesta l'erroneità della decisione laddove ha qualificato in termini di colpa grave la responsabilità del dr. Corcione.

A tal riguardo si rinvia a quanto sostenuto in merito all'omessa effettuazione da parte degli appellanti del controllo prescritto nei confronti della concessionaria ROMEO GESTIONI e al punto relativo all'elemento soggettivo.

La sentenza impugnata va quindi conclusivamente confermata sul punto e l'appello rigettato.

5 c) In relazione ai motivi di appello del dott. **Gennaro Piezzo** - direttore dei lavori in appalto concesso dalla ASL per il risanamento e la manutenzione straordinaria di un appartamento di proprietà dell'Ente - in disparte la effettiva inammissibilità relativa alla sopravvenuta documentazione dallo stesso presentata nella presente fase di giudizio (in adesione a quanto chiesto dal P.M. nel

corso della pubblica udienza), la sentenza merita, comunque, conferma per le ragioni che seguono.

L'appellante eccepisce la violazione dei principi relativi al *simultaneus processus* e conseguente violazione dei diritti di difesa della parte.

Il motivo è infondato.

Infatti, allorquando due azioni hanno in comune solo alcuni elementi, esse, pur essendo diverse, danno luogo ad una "comunanza parziale" (cosiddetta "connessione"). Questa situazione può portare al rilievo sull'opportunità di trattazione delle stesse all'interno dello stesso processo (cosiddetto "cumulo"). Secondo la giurisprudenza, peraltro, vanno riuniti i ricorsi giurisdizionali tra i quali sussista una connessione anche solo parziale tanto soggettiva quanto oggettiva (T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 18/11/2002, n. 7206, T.A.R. Lazio Sez. II, 28/02/2002, n. 1542).

Nel caso di specie quindi è chiara la connessione soggettiva e oggettiva con la causa di Catapano. Difatti con lodo n. 77/2010 (del 4 giugno 2010) è stata dichiarata la gravità dell'inadempimento contrattuale dell'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e la conseguente risoluzione del contratto stesso. In conseguenza di ciò, l'ASL è stata condannata al pagamento di un risarcimento danni pari a € 205.321,51. Ad avviso della Procura l'importo di detto risarcimento avrebbe costituito danno erariale, da imputarsi per € 150.000,00 all'allora direttore dei lavori (arch. Piezzo) e per € 55.321,51 all'allora Rup (ing. Catapano). Ciò detto, appare corretto

quanto stabilito dal Giudice di prime cure. Difatti sul punto, il Collegio ha rilevato che la vicenda, cui inerisce la contestazione mossa all'odierno appellante Piezzo vede coinvolto anche il Sig. Catapano Lorenzo (destinatario, come già visto, di altre richieste risarcitorie formulate della Procura erariale nel medesimo atto di citazione) conducendolo a ravvisare la sussistenza di ragioni di connessione. D'altra parte, con riferimento all'asserito vulnus al proprio diritto di difesa, si osserva che l'appellante è stato messo in condizione di sviluppare le sue difese in tutte le fasi di questo procedimento, non risultando pertanto chiaro in che termini sarebbe stato leso nel suo diritto ad una adeguata difesa.

L'appellante sostiene l'incongruenza e l'illogicità del Lodo n. 77/10. In realtà la pronuncia arbitrale - che ha riconosciuto il grave inadempimento della suddetta ASL e la conseguente risoluzione del contratto, condannando la stessa, tra l'altro, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di complessivi euro 205.321,51 - risulta adeguatamente e congruamente motivata, siccome supportata da un articolato quadro probatorio (in ordine alla sussistenza di maggiori lavori ordinati dalla Direzione Lavori ed alla necessità di una perizia di variante, mai formalizzata), puntualmente ricostruito, con il richiamo di singoli e specifici atti, alcuni dei quali provenienti dall'Ente appaltante e dalla stessa Direzione Lavori. La sentenza, quindi, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non si è limitata a richiamare il lodo ma ne ha ripercorso le motivazioni e, dopo una autonoma valutazione, le ha condivise e ha ritenuto, con

una motivazione che appare a questo Collegio perfettamente condivisibile, che il medesimo danno andasse ricondotto, in termini eziologici, ai comportamenti del Direttore dei lavori (Arch. Piezzo), il quale aveva ordinato l'esecuzione di lavori non previsti, per i quali non erano poi intervenuti la necessaria perizia di variante (nonostante l'impegno assunto in tal senso) ed il relativo pagamento, nonché del RUP (Ing. Catapano).

In merito all'elemento soggettivo i comportamenti antigiuridici, come sopra meglio esplicitati, sono stati serbati dall'appellante con colpa grave, attesa l'estrema superficialità mostrata nello svolgimento dei compiti, di particolare rilievo, connessi alla realizzazione dei lavori appaltati.

L'appellante sostiene ancora che, non avendo l'ASL impugnato il lodo *de quo*, vi sia un concorso della stessa ASL nella causazione dell'evento.

Si evidenzia al riguardo, innanzitutto, che per espressa disposizione dell'art 25 del contratto in parola il lodo era stato dichiarato dalle parti non impugnabile.

Va, in effetti, rilevato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione consente l'impugnativa di lodi (come quello per cui è causa) pronunciati secondo equità, nonostante qualsiasi rinuncia preventiva, (quanto meno) nell'ipotesi di nullità per omessa o insufficiente motivazione (Cass., Sez. I, n. 16755/2013, richiamata dalla stessa difesa del convenuto Piezzo). Senonché, la pronuncia arbitrale di cui si discute risulta, anche a giudizio di questo Collegio,

adeguatamente e congruamente motivata, essendo supportata da un articolato quadro probatorio (in ordine alla sussistenza di maggiori lavori ordinati dalla Direzione Lavori ed alla necessità di una perizia di variante, mai formalizzata), puntualmente ricostruito, con richiamo di singoli e specifici atti, alcuni dei quali provenienti dall'Ente appaltante e dalla stessa Direzione Lavori, tale da far ritenere che l'impugnativa, quand'anche esperita, non avrebbe sortito effetti favorevoli all'Amministrazione.

La sentenza quindi va confermata sul punto e l'appello rigettato.

5 d) Viene ora in rilievo l'appello del dr. **Domenico Concilio**, Direttore della UOC Affari Generali dell'ASL Na 1, che, per il Collegio, merita accoglimento per le ragioni che seguono.

In sostanza, rigettato il motivo interposto dallo stesso relativo all'omesso riscontro in ordine alle controdeduzioni introdotte in sede preprocessuale (alla luce della consolidata giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte, n. 7/98/QM, 14/98/QM, 27/99/QM), nel merito, all'appellante viene imputata una inadeguata funzione di controllo in ordine all'immobile di via Tasso che avrebbe concorso ad una mancata entrata in esito al venir meno del contratto stipulato, a suo tempo, con l'Associazione Mondo Amico per il periodo successivo al 2010.

Va, anzitutto, contestato l'articolato argomentativo coltivato dal dr Concilio, secondo il quale l'immobile di via Tasso non poteva essere utilizzato per produrre reddito in quanto la delibera la Asl Na

1, con delibera n. 109 del 1° febbraio 2006, avrebbe impresso e ribadito la destinazione sanitaria degli immobili riportati nell'elenco ad essa allegato, nel quale risultano significativamente inseriti i cespiti di via Tasso, n. 254.

L'assunto non appare persuasivo, in quanto una destinazione produttiva di reddito era espressamente prevista all'art. 3 del contratto stipulato con l'Associazione Mondo Amico per il periodo successivo alla scadenza dello stesso (2010).

Senonché, come rilevato dall'appellante, la gestione del patrimonio aziendale era stata formalmente affidata al Dipartimento da lui diretto solo a partire dal 28.6.2013 e il Servizio Affari Generali, di cui il Concilio era responsabile, era stato già in precedenza interessato della vicenda.

Orbene, per quanto attiene al profilo soggettivo (colpa grave imputata al dr Concilio), in data 30 maggio 2011 veniva informato il dr Catapano della vicenda, così come veniva informato il commissario straordinario per le valutazioni da assumere in merito alla eventuale stipula di un contratto di locazione con la richiamata ONLUS "Mondo Amico", nel rispetto del più volte citato art. 3 del precedente contratto di comodato d'uso.

Per la Pubblica Accusa, e, sull'abbrivio di quest'ultima, per la Sezione territoriale, dopo tale segnalazione all'allora commissario straordinario, dott. Mario VASCO (dal 22.02.11 al 08.08.11), sulla necessità di dare seguito agli obblighi di interpello di cui al già richiamato art. 3 del contratto di comodato d'uso, non avendo

ricevuto riscontro, il dr Concilio avrebbe dovuto formalmente e tempestivamente informare anche il dott. Maurizio SCOPPA (subentrato come Commissario dall' 8.08.11 al 31.07.12), attesa la necessità, resa oltremodo impellente dalle difficoltà finanziarie della ASL, di mettere a frutto la unità immobiliare in parola, nonché la repentina sostituzione del predetto commissario.

Ma dagli atti risulta (elemento probatorio non smentito per tabulas dalla controparte pubblica), che lo stesso dr Scoppa, sopra menzionato, venne, in realtà, reso edotto della questione per la quale è stato chiamato a rispondere il dr Concilio, seppure non dallo stesso appellante, ma dal dr Napolano (come fatto presente dall'appellante, vedasi pag. 10 dell'atto di appello, punto c) nella parte in cui si afferma che *"Non è vero che il nuovo Commissario Straordinario non fosse stato portato a conoscenza della vicenda poiché, come detto, di ciò era stato notiziato dall'arch. Napolano con nota prot. 937 del 28 ottobre 2011"*).

il Giudice di prime cure, pur dando atto della errata prospettazione in ordine al periodo di mancato utilizzo del bene imputabile all' appellante Concilio - tanto da ridurre la condanna ad € 25.000 rispetto ai circa 41.000 richiesti dalla Procura- ha motivato la proprie conclusioni sul convincimento, errato in punta di fatto, che il commissario straordinario succeduto al doti. Mario Vasco non fosse stato portato a conoscenza della vicenda.

Ma ciò emerge — di contro - dalla nota prot. 937 del 28 ottobre 2011, indirizzata anche al Commissario Straordinario per il tramite

del Responsabile Ufficio di Gabinetto, con cui il già menzionato arch. Napolano rilevava quanto segue: *"Con precedenti note prot. 1055 del 04.11.2010, prot. 427 /11 e prot. 546/11 trasmesse al Commissario Straordinario è stato rappresentato la necessità di delegare lo scrivente Dirigente o altro Dirigente alla sottoscrizione dei contratti di locazione per gli immobili a reddito. In merito si evidenzia che ad oggi l'accumularsi di istruttorie predisposte dalla società di gestione del patrimonio, non consente la regolarizzazione e il perfezionamento dei contratti"*.

Ne deriva che la condotta del dr Concilio, pur connotata da indubbi elementi colposi, non assurge ad un livello di inescusabile trascuratezza in relazione al danno erariale di cui è qui causa, posto che il dr Scoppa (commissario Straordinario succeduto al dr Vasco, a sua volta ed a suo tempo adeguatamente notiziato degli eventi dal dr Concilio) venne, comunque, reso edotto degli eventi da altro funzionario, di tal che la sua condotta omissiva non può ritenersi causata, in via diretta, dal comportamento (a sua volta omissivo), tenuto dal dr Concilio.

L'appello va quindi accolto per mancanza della gravità della colpa in capo all'appellante.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del c.g.c. le spese di lite, tenuto conto di quanto appena esposto, vengono determinate nella misura omnicomprensiva di euro 1.000,00.

6) Per tutti gli altri appellanti, le spese seguono la soccombenza e vengono determinate come da dispositivo.

7) Ogni ulteriore motivo non espressamente affrontato e specificamente argomentato (quali esemplificativamente e non esaustivamente la mancata applicazione del potere riduttivo dell'addebito oppure la mancata considerazione del contributo causale alla verifica del danno da parte di altri soggetti non evocati in giudizio) deve ritenersi assorbito da quanto sopra motivato e, in ogni caso, respinto.

P.Q.M.

La Sezione Terza giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione reiette, previa riunione in rito degli appelli in epigrafe, tutti interposti avverso la sentenza della Sezione Campania di questa Corte n. 697/2016, così decide:

1) dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell'appellante **TURSI MARIO**, deceduto, non sussistendo, nei suoi confronti, alcun profilo di illecito arricchimento e quindi, di alcun indebito arricchimento degli eredi;

2) dichiara di non aver nulla a provvedere con riferimento alla posizione processuale della **ROMEO GESTIONI s.p.a.**, stante il passaggio in giudicato della statuizione della sentenza relativa alla inammissibilità della citazione nei suoi confronti;

3) rigetta gli appelli dei signori **CATAPANO LORENZO**, **CORCIONE PASQUALE** e **PIEZZO GENNARO**; le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di euro 512,00 (cinquecentododici/00);

4) accoglie l'appello del signor CONCILIO DOMENICO; le spese di lite vengono determinate nella misura omnicomprensiva di euro 1.000,00 (mille/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio dell'8 maggio e del 10 settembre 2019.

IL PRESIDENTE F.F.

(F.to Antonio Galeota)

Depositata in Segreteria il giorno 26/11/2019

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella